

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI SETTEMBRE ●●●

30 LUNEDÌ  
QUOTE LATTE

**Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.** I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI  
MODELLO UNICO 2013

**Presentazione telematica.** Scade il termine per presentare in via telematica la dichiarazione modello Unico 2013 relativa all'anno d'imposta 2012, come già anticipato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 31/2013 a pag. 27 e seguente.

L'inoltro telematico potrà avvenire direttamente via Internet previa abilitazione rilasciata dall'amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compila-

zione dei rispettivi modelli Unico 2013 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e alla breve guida alle principali novità di Unico 2013 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 19/2013 a pag. 28 e seguente, nella quale si ricorda agli abbonati la possibilità di scaricare il pdf «Guida a Unico 2013» collegandosi a [www.informatoreagrario.it/mioAccount](http://www.informatoreagrario.it/mioAccount)

## DICHIARAZIONE IRAP 2013

**Presentazione telematica.** Scade il termine per presentare in via telematica la dichiarazione modello Irap 2013 per dichiarare l'imposta regionale sulle attività produttive, relativa al periodo di imposta 2012, istituita con decreto legislativo 15-12-1997, n. 446 e successive modificazioni.

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'invio telematico può essere effettuato con le stesse modalità previste per il modello Unico 2013 riportate nella precedente scadenza.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Irap 2013 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

## IMU

**Tardiva presentazione dichiarazione per variazioni 2012.** Coloro che non hanno presentato ai competenti comuni, entro il 1° luglio scorso, la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria) relativamente agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1-1-2012, possono regolarizzare l'omissione presentando la dichiarazione entro 90 giorni dal termine originario, vale a dire entro oggi, beneficiando della sanzione ridotta pari al 10% dell'imposta dovuta (un decimo della normale sanzione del 100%) con un minimo di 5 euro.

Il modello con relative istruzioni è reperibile sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) anche in versione informatica editabile.

Data la novità, la complessità e i numerosi casi di esclusione della nuova scadenza, si rimanda, oltre che al proprio consulente di fiducia, ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, tra le altre, con le circolari n. 1/DF e n. 2/DF, rispettivamente, del 29 aprile e 23-5-2013, consultabili sul sito sopra indicato, e ai numerosi articoli finora pubblicati tra i quali quello su *L'Informatore Agrario* n. 22/2013 a pag. 30.

## IVA

**Presentazione telematica dichiarazione annuale in forma autonoma.** Scade il termine per presentare, esclusivamente in via telematica direttamente ovvero avva-

lendosi di intermediari abilitati, la dichiarazione Iva annuale per i contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione unificata modello Unico 2013.

Anche quest'anno la dichiarazione Iva annuale autonoma riguarda pochi soggetti, quali, ad esempio, le società di capitali e altri soggetti Ires (Imposta sul reddito delle società) il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare (cooperative ortofrutticole, cantine sociali, ecc.).

Si ricorda che possono presentare la dichiarazione in via autonoma anche i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, oltre ai soggetti che l'hanno già presentata entro il mese di febbraio 2013 per evitare di dover presentare anche la comunicazione annuale dati Iva come chiarito dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 1/E del 25-1-2011.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, n. 44/2010, n. 19/2011, n. 12/2012 e n. 3/2013, rispettivamente a pag. 82, 32, 30, 41 e 32, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e n. 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011, e l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Si veda sull'argomento l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 7/2013 a pag. 29 e seguente.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2012, con le relative istruzioni, sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**Comunicazione opzioni e revoche per l'anno 2012.** I contribuenti titolari di partita Iva che presentano entro oggi in via telematica la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2012, sia in forma autonoma sia all'interno del modello Unico 2013, devono manifestare, nell'apposito quadro VO, le eventuali opzioni fatte con decorrenza dall'1-1-2012, tra le quali si evidenziano:

- la scelta del regime Iva normale, con rinuncia di quello speciale agricolo, al fine di recuperare la maggiore imposta pagata sugli acquisti;
- la revoca dell'opzione per il regime normale effettuata negli anni precedenti, tenendo presente la durata minima dell'opzione (tre anni);
- la rinuncia al regime di esonero per non avere superato nell'anno 2011 il limite di 7.000 euro di volume d'affari;

- l'opzione per il regime normale per l'esercizio dell'attività agrituristica con rinuncia del regime forfettario;
  - la revoca dell'opzione per il regime normale per l'attività agrituristica effettuata negli anni precedenti, il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2011;
  - l'opzione per il regime normale per l'esercizio delle altre attività agricole connesse con rinuncia del regime forfettario;
  - la revoca dell'opzione per il regime normale per l'esercizio delle altre attività agricole connesse il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2011;
  - l'opzione per la determinazione del reddito imponibile in base al reddito agrario da parte dei soggetti, società di persone (snc e sas), società a responsabilità limitata (srl) e cooperative, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004.
- È opportuno ricordare che, qualora il contribuente ometta di comunicare eventuali cambi di regime Iva, pur essendosi adeguato al nuovo regime scelto, vale il comportamento concludente tenuto, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni per la mancata comunicazione dell'opzione. In pratica, se un imprenditore agricolo durante l'anno 2012 si è comportato come

un contribuente in regime Iva normale, l'eventuale credito d'imposta maturato nel corso del 2012 è pienamente utilizzabile anche se non è stata comunicata all'amministrazione finanziaria l'opzione per la scelta del regime normale.

#### MOD. 730/2013

**Presentazione in assenza di sostituto d'imposta.** I contribuenti che nel 2012 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente e assimilati ma non hanno potuto presentare il modello 730/2013 nei termini ordinari per mancanza del sostituto d'imposta che potesse effettuare il conguaglio, ad esempio perché cessato il rapporto di lavoro, possono entro oggi presentare la dichiarazione 730-Situazioni particolari solo se dalla stessa risulta un esito contabile finale a credito; dal 2014 si potrà presentare la suddetta dichiarazione anche se risulta a debito.


Per tutte le modalità operative si rimanda al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e alla circolare n. 28/E della stessa Agenzia, entrambi del 22 agosto scorso, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**Rettifica acconto Irpef.** I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono avvalsi del modello 730/2013

per dichiarare i redditi relativi all'anno d'imposta 2012, rivolgendosi direttamente al proprio sostituto d'imposta ovvero tramite i Centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), possono rettificare in tutto o in parte la misura della seconda o unica rata di acconto Irpef quale risulta dal prospetto di liquidazione del modello 730/2013.

La richiesta di volere versare un minore acconto Irpef (ad esempio perché si sono avute maggiori spese detraibili e/o deducibili nel corso del 2013), ovvero di non effettuarlo affatto, deve essere comunicata per iscritto al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) entro oggi indicando l'importo che eventualmente si ritiene di versare.

*A cura di*  
**Paolo Martinelli**

 Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI SETTEMBRE ●●●

### 30 LUNEDÌ RIMBORSI IVA UE

**Presentazione istanze di rimborso.** I soggetti passivi Iva con sede stabile in Italia possono entro oggi presentare, esclusivamente in via telematica, apposita istanza all'Agenzia delle entrate per ottenere il rimborso dell'Iva assolta nel 2012 in un altro Stato della Comunità europea relativamente a beni e servizi acquistati o importati in questo Stato. La scadenza può interessare, tra gli altri, le aziende agricole che hanno optato per il regime normale Iva. Per maggiori informazioni si rinvia al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## PARAMETRI

**Adeguamento Iva.** I contribuenti che esercitano arti e professioni soggette ai parametri e che si sono adeguati alle risultanze degli stessi in sede di predisposizione del modello Unico 2013 devono entro oggi versare con il mod. F24 telematico l'Iva relativa ai maggiori ricavi indicati nel modello Unico 2013.

## REGISTRO

**Contratti di locazione e affitto.** Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° settembre; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° settembre. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2013 possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2014.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era 100) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed

eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;

- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta l'aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11-8-2006);

- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69 per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati;

- per i nuovi contratti di locazione che decorrono dal 4-8-2013 è obbligatorio, pena la nullità degli stessi, predisporre e allegare l'Attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile, come previsto all'art. 6, comma 3-bis, inserito in sede di conversione nella legge n. 90 del 3-8-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3-8-2013) del decreto legge n. 63 del 4-6-2013.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, 20/E del 4-6-2012 e 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via tele-

matica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello 69;

- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del modello 69;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari 26/E, 20/E e 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

### IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

**Versamento rata per soggetti non titolari di partita Iva.** I contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2012 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2013 in base al modello Unico 2013 devono versare entro oggi l'eventuale rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti; poiché la misura degli interessi aggiuntivi per ogni rata varia da caso a caso, si rimanda alle tabelle 1 e 2 pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 25/2013 a pag. 60.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2013 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e alla breve guida alle principali novità di Unico 2013 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 19/2013 a pag. 28 e seguente, nella quale si ricorda agli abbonati la possibilità di scaricare il pdf «Guida a Unico 2013» collegandosi a [www.informatoreagrario.it/mioAccount](http://www.informatoreagrario.it/mioAccount).

## IVA

**Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati.** I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti, qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

**Comunicazione mensile dati operazioni black list.** I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ri-

cevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti black list) sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di agosto 2013 di importo superiore a 500 euro; tale limite minimo è stato introdotto con l'articolo 2, comma 8, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012).

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-4-2010.

La comunicazione è stata disposta per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei così detti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto ministeriale 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E, 2/E e 28/E rispettivamente del 21-10-2010, 28-1-2011 e 21-6-2011.

## SCHEDA CARBURANTE MENSILE O TRIMESTRALE

**Annotazione chilometri.** Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese o del trimestre,

il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2, lettera p) del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto decreto sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale n. 160.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E e 1/E, rispettivamente, del 9-11-2012 e 15-1-2013.

## INPS

**Invio telematico nuovo modello UniEMens.** I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di agosto; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il nuovo sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, 20474 e 24153, rispettivamente, del 27 settembre, 28 ottobre e 20 dicembre 2011. Inoltre si veda anche il più recente messaggio Inps n. 5281 del 28-3-2013.

**Contributi volontari.** È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 2° trimestre 2013, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.

Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si veda la circolare Inps n. 56 del 10-4-2013 consultabile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

## TASSE AUTOMOBILISTICHE E ADDIZIONALE ERARIALE

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2013 devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (chiamata «bollo di circolazione»), calcolata in base all'effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (cV).

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.aci.it](http://www.aci.it).

Si ricorda che entro oggi va anche versata, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, la nuova addizionale erariale introdotta con l'art. 23, comma 21, del decreto 6-7-2011 n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15-7-2011 n. 111, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del decreto 6-12-2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22-12-2011 n. 214.

Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al decreto ministeriale 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul mod. F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; i suddetti documenti sono consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il mod. F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente.

## REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2009 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 30-9-2009;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 30-9-2011;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-9-2009 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 30-9-2009 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-9-2011.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2013 a pag. 78.



A fine settembre scade la prima revisione degli autoveicoli con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-9-2009

#### ADEMPIMENTI FORMALI OMESSI

**Remissione in bonis.** Coloro che non hanno adempiuto ad alcune formalità relative a comunicazioni e adempimenti fiscali per l'accesso a regimi fiscali opzionali o a benefici fiscali (ad esempio la comunicazione all'Enea per la detrazione 55-65% per il risparmio energetico), i cui termini di presentazione sono scaduti dopo l'1-10-2012, possono entro oggi rimediare alla dimenticanza adempiendo alla formalità e versando la sanzione di 258 euro.

Data la particolarità della scadenza si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2012 a pag. 27, alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 38/E del 28-9-2012 e agli altri successivi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate su vari argomenti consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

#### PUBBLICITÀ

**Pagamento 4ª rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale annuale.** Scade il termine per effettuare il pagamento dell'eventuale quarta e ultima rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se l'importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

#### DIVIETO PARZIALE DI CUMULO PENSIONE E REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

**Presentazione mod. 503 AUT.** I pensionati soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo devono entro oggi presentare all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2012 e di quelli presunti per il 2013 (mod. 503 AUT), al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute fiscali.

Anche quest'anno il suddetto adempimento interesserà pochi soggetti poiché dall'1-1-2009 molti pensionati possono

cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro.

Si ricorda che la mancata presentazione della dichiarazione comporta l'applicazione della sanzione pari a 1 anno della pensione.

A ogni buon conto, considerate le molteplici variabili legate alla decorrenza della pensione e ad altre forme di esclusione dal divieto di cumulo, si rimanda al sito [www.inps.it](http://www.inps.it) dove è possibile consultare, tra gli altri, il messaggio n. 8761 del 29-5-2013.

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposte e correzione irregolarità.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che presentano entro oggi il modello Unico 2013 in via telematica, che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo delle imposte per l'anno 2011 e/o l'acconto delle imposte per l'anno 2012 dovuti in base al modello Unico 2012 ovvero hanno presentato il modello Unico 2012 con dati infedeli;
- i contribuenti che presentano entro oggi il modello Irap 2013 in via telematica, che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo delle imposte per l'anno 2011 e/o l'acconto delle imposte per l'anno 2012 dovuti in base al modello Irap 2012 ovvero hanno presentato il modello Irap 2012 con dati infedeli;
- i contribuenti che presentano in via telematica la dichiarazione Iva relativa al 2012 sia in forma autonoma sia con Unico 2013, che non hanno versato durante l'anno 2012, in tutto o in parte, l'Iva risultante a debito dalle liquidazioni periodiche e per l'acconto di dicembre ovvero hanno presentato la dichiarazione Iva con dati inesatti.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 2,5%

rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

A ogni modo, i contribuenti che, per obbligo o per scelta, presentano entro oggi il modello Unico 2013 in via telematica, possono, sempre entro oggi, presentare online senza sanzioni la dichiarazione integrativa a favore relativa all'anno d'imposta 2011.

#### Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro 1 anno.

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 agosto scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-8-2013;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 agosto scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-8-2013;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-9-2012 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-9-2012;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-9-2012 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-9-2012.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

A cura di  
**Paolo Martinelli**

Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)